

SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'eccellenza svizzera nella formazione professionale

Piano di studio

CAS Insegnamento bilingue

Formazione continua certificata CAS

del 15 giugno 2022

Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP), visto l'articolo 12 capoverso 2 dell'Ordinanza sugli studi SUFFP del 22 giugno 2010¹ (stato 1° marzo 2022),

emana il seguente piano di studio:



1 BASI LEGALI

Il presente piano di studio è allestito conformemente alle seguenti basi legali:

- Legge federale del 25 settembre 2020 sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge sulla SUFFP; RS 412.106);
- Ordinanza del Consiglio della SUFFP del 22 giugno 2010 sulle offerte di formazione e i titoli della SUFFP e sull'ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP; RS 412.106.12).

2 OBIETTIVI DI STUDIO

La formazione continua certificata CAS Insegnamento bilingue permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

- conoscere le esigenze della didattica dell'insegnamento bilingue nella formazione professionale svizzera;
- essere in grado di formulare obiettivi di insegnamento in relazione alle lingue utilizzate e alla materia insegnata;
- essere in grado di applicare i metodi e la didattica dell'insegnamento delle lingue straniere;
- essere in grado di impostare modalità di apprendimento che considerino i diversi livelli linguistici delle persone in formazione;
- essere in grado di sostenere lo sviluppo professionale delle persone in formazione con un lavoro linguistico mirato;
- essere in grado di scegliere e concepire il materiale didattico nonché di adattare quello già esistente;
- essere in grado di formulare obiettivi di apprendimento linguistici e professionali e di sviluppare programmi d'insegnamento;
- conoscere il contesto scientifico e sfruttarlo per la materia insegnata;
- essere in grado di valutare le prestazioni di apprendimento nella materia bilingue dal punto di vista sommativo e formativo;
- conoscere gli attori principali dell'insegnamento bilingue in Svizzera;
- essere in grado di pianificare e svolgere progetti di insegnamento bilingue;
- essere in grado di trasferire i principi dell'insegnamento bilingue nell'insegnamento tradizionale in una sola lingua e di sviluppare un modo di insegnare attento alla lingua;
- creare contatti con le scuole e fornire informazioni generali sull'insegnamento bilingue e su un approccio attento alla lingua;
- essere in grado di contribuire allo sviluppo scolastico con progetti bilingue.

3 AMMISSIONE

L'ammissione alla formazione continua certificata CAS Insegnamento bilingue presuppone le seguenti condizioni cumulative:

- diploma o certificato di un ciclo di formazione per responsabili della formazione professionale riconosciuto dalla SEFRI conformemente agli articoli 44, 45 e 46 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS **412.101**; stato 8 febbraio 2021);
- almeno due anni di esperienza nel mondo del lavoro.

Le candidate e i candidati possono essere ammessi sulla base di un dossier a condizione che presentino un titolo paragonabile o equivalente (in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nel mondo del lavoro).



4 DURATA E STRUTTURA

La durata regolamentare del ciclo di studio è di due semestri. Eccezioni sono di competenza del o della responsabile del ciclo di studio.

5 MODULI RELATIVI

I moduli relativi alla formazione continua certificata CAS *Insegnamento bilingue* sono i seguenti:

Modulo BILI-1	Concezione di un insegnamento bilingue	5 crediti ECTS
Modulo BILI-2	Progetti di lezioni bilingue e valutazione	5 crediti ECTS

6 MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

6.1 Procedura di valutazione

La formazione continua certificata è sottoposta regolarmente a una valutazione.

6.2 Valutazione interna

- 1. I contenuti oggetto di valutazione sono definiti dal o dalla responsabile nazionale di dipartimento in base a una proposta del servizio di valutazione e d'intesa con i e le responsabili regionali del dipartimento e del ciclo di studio.
- 2. Le valutazioni sono svolte a livello nazionale e regionale. A livello nazionale la conduzione spetta al servizio di valutazione, a livello regionale al o alla responsabile regionale di dipartimento.
- 3. La valutazione interna si svolge secondo la procedura definita nel concetto di valutazione del dipartimento Formazione continua.

6.3 Valutazione esterna

Sono possibili anche valutazioni esterne, che sono definite dal Consiglio della SUFFP e devono essere conformi ai criteri e agli standard scientifici vigenti.

6.4 Risultati delle valutazioni

- 1. I risultati delle valutazioni servono a sviluppare ulteriormente il ciclo di studio.
- 2. I risultati della valutazione interna sono forniti ai e alle responsabili regionali del dipartimento e del ciclo di studio, al fine di definire misure di sviluppo e di miglioramento.
- 3. I risultati della valutazione esterna sono forniti al o alla responsabile regionale del ciclo di studio, in seguito analizzati con i e le responsabili regionali e nazionali di dipartimento e, infine, presentati al direttore o alla direttrice della SUFFP e al Consiglio della SUFFP.

7 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

- 1. Gli esami di modulo comprendono le forme seguenti: esame di modulo scritto (per es. lavoro di transfer e di riflessione, portfolio) e/o esame di modulo orale (per es. presentazione, colloquio professionale).
- 2. La forma dell'esame e gli strumenti da utilizzare sono definiti nella descrizione del modulo.
- 3. La valutazione delle prestazioni si orienta ai criteri e agli indicatori comunicati ai e alle partecipanti prima dell'esame.



8 ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE

8.1 Attestazioni

Per ogni modulo superato (almeno con valutazione E [sufficiente]) il o la partecipante riceve un attestato.

8.2 Titolo

- 1. La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo sono valutati almeno con la nota E.
- 2. I e le partecipanti ricevono un certificato con il titolo *Certificate of Advanced Studies SUFFP Insegnamento bilingue*

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente piano di studio entra in vigore il 1° luglio 2022.

15.06.2022 Il Consiglio della SUFFP

Adrian Wüthrich Presidente del Consiglio della SUFFP